



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

Procedimento n. 19524/2015

Il Presidente delegato, sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

I coniugi si sono sposati nel comune di Calderara di Reno successivamente si sono trasferiti in Olanda, dove è nato Luca (12.8.2014); nel dicembre 2014 essi hanno deciso di trasferirsi a Londra; hanno quindi venduto la casa coniugale sita in Utrecht; solo il resistente si è effettivamente trasferito a Londra, ove, da allora, svolge attività lavorativa. Sempre nel dicembre 2014 la ricorrente ha fatto ingresso in territorio italiano, a Bologna, insieme con il bambino, per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Da allora è sempre rimasta a Bologna.

Preliminarmente occorre affrontare la questione relativa all'eccezione di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 16 della Convenzione dell'Aja 25/10/1980, in seguito all'istanza di rimpatrio del minore presentata dal resistente.

Si rileva innanzitutto la peculiarità della suddetta istanza, qualificata "istanza di rimpatrio"; [REDACTED], infatti, è nato e cresciuto in Olanda; si trova in Italia, a Bologna, da circa 15 mesi; non ha mai neppure fatto ingresso nel Regno Unito, con cui non ha alcun legame.

Si consideri poi la scansione temporale, come illustrata: gli spostamenti dei coniugi si sono snodati come riferito; la ricorrente ha depositato il ricorso per separazione giudiziale in data 8 luglio 2015, circa sette mesi dopo l'avvenuto trasferimento in



Italia; il resistente è rimasto inerte per un intero anno, precisamente sino al 20 dicembre 2015, data nella quale ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna l'istanza di rimpatrio, chiedendo l'applicazione della Convenzione dell'Aja.

Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice di essere competente ad emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 20 regolamento CE 2201/2003, c.d. Bruxelles II bis, nelle more della pronuncia sulla attivata procedura ai sensi della Convenzione dell'Aja.

E infatti: il bambino è in tenerissima età (mesi 18); da oltre un anno vive con la madre a Bologna; il padre, si ripete, è rimasto inerte di fronte all'asseritamente illecito trasferimento, presentando l'istanza di rimpatrio dopo avere atteso un intero anno dal trasferimento medesimo, e dopo aver atteso altresì ulteriori sei mesi dal deposito del ricorso per separazione giudiziale di controparte; circostanze, tutte, che conducono a qualificare strumentale la presentazione dell'istanza.

Tutto ciò premesso

Visto l'art. 708 c.p.c.,

rilevato che il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo,

che il matrimonio aveva una durata di circa 5 anni;

che non vi sono ragioni di pregiudizio che sconsiglino di procedere all'affidamento condiviso del minore (12.8.2014), con collocazione presso la madre;

che il ricorrente è impiegata amministrativa e ha dichiarato di percepire uno stipendio pari ad €1200 netti mensili; ella vive ospite presso i suoi genitori;

che il resistente, programmatore di computer presso un'azienda a Londra, ha dichiarato di percepire uno stipendio di circa 5400 sterline pari ad € 5780; paga un canone di affitto pari ad € 2180; paga altresì una rata di mutuo per un immobile sito in Australia, pari ad € 1280 mensili;





che tra i coniugi sussiste, dunque, divario reddituale;
peraltro, occorre nonché tenere conto del fatto che il ricorrente dovrà sopportare le
spese di viaggio per recarsi in Italia per vedere il figlio;
che le visite tra padre e figlio saranno regolate secondo le modalità di seguito
illustrate;

così provvede in via d'urgenza:

autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa della
madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con la
madre e in mancanza di accordo in ogni caso a fine settimana alternati dal venerdì
dalle ore 12 alla domenica sera quando lo riaccompagnerà a casa della madre entro le
ore 21 dopo averlo fatto cenare;
per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, iniziando dagli anni pari,
ricomprendendovi Natale o Capodanno; per sei giorni durante le vacanze pasquali,
ad anni alterni ricomprendendovi la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
nel periodo estivo, per 21 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese
di aprile;



pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando a favore della madre la somma mensile di euro 500,00, da versare anticipatamente e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, , oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio previamente concordate e documentate, ricomprendendo, a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa la refezione, in quanto ricompresa nelle spese sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare;

pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma di € 200 mensile, oltre Istat, pure da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;

rimette ogni altra questione al Giudice Istruttore, che nomina nella persona di sé medesima;

fissa l'udienza del 20 aprile 2017 ad ore 10 con valore di prima udienza, per la comparizione dei soli difensori, nella quale le parti potranno precisare sul vincolo e,



in caso di intervenuto accordo, anche presentare precisazioni congiunte, anche previa eventuale congrua anticipazione di udienza, concedendo termine alla ricorrente per depositare memoria ai sensi dell'art. 709 c.p.c. al 20.12.2016, e alla resistente per depositare la propria memoria, sino al 20.3.2017.

Si comunichi.

Bologna, 16 febbraio 2016.

Il Presidente



Depositato in Cancelleria

17 FEB 2016



L'Assistente Giudiziario
Rosanna Trombetti

IL CASO.it



IL CASO.it





**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Giuseppe Spadaro Presidente (relatore)

Dott.ssa Elisabetta Tarozzi Giudice

Dott.ssa Rosanna Bernini Giudice on.

Dott. Gianluigi Spada Giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento n.657/2016 Vol., relativo al minore C [redacted] nato il [redacted] a
Utrecht (Olanda) dai coniugi [redacted] e [redacted];

visto il ricorso del 3.5.2016 con il quale il Procuratore della Repubblica per i Minorenni chiedeva di accertare l'applicabilità al caso di specie delle norme della Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 o la sussistenza di motivi legali per non darvi corso ai sensi dell'art.13 Legge n.64/94, su istanza di R [redacted] [redacted], il quale nel mese di dicembre 2015 domandava il rimpatrio in Inghilterra del figlio minore [redacted], nato ad Utrecht in Olanda il 12.8.2014, deducendo che il figlio era stato sottratto dalla sua abituale residenza in Inghilterra e condotto in Italia dalla madre senza il consenso del padre;

viste le richieste del padre e la documentazione allegata all'istanza depositata il 5.7.2016;

visti l'atto di costituzione della madre e la documentazione allegata;

vista la nota dei Servizi Sociali del 2.8.2016 e del 26.10.2016;

preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti alle udienze del 5.7.2016 e del 31.10.2016;

tenuto conto dell'ordinanza pronunciata da questo Collegio in data 5.7.2016 depositata in data 11.7.2016 che disponeva che i coniugi intraprendessero un percorso di mediazione familiare e preso atto della scadenza del termine concesso alle parti costituite per il deposito di note conclusive finali, giusta ordinanza del 5.7.2016;

lette le memorie difensive finali depositate da entrambe le parti;

OSSERVA

1. In fatto, occorre premettere che è pacifico tra le parti che [redacted] e [redacted] [redacted] avevano contratto matrimonio a Bologna il 18.9.2010, vivendo dal 2007 fino al mese di dicembre 2014 ad Utrecht in Olanda, ove entrambi lavoravano regolarmente, che a maggio 2013 il marito si era trasferito a Londra per motivi di lavoro, raggiungendo la consorte durante il fine settimana, che nel 2014 le parti avevano deciso di trasferire la loro residenza familiare a Londra in attesa della nascita di [redacted].

E' altresì documentale che:

- la moglie, dopo aver trascorso il periodo natalizio in Italia con la propria famiglia d'origine ed il bambino, mentre il marito si occupava del trasloco da Utrecht a Londra, aveva chiesto ai coniugi di differire la data del trasferimento proprio e del minore in tale ultima città, al fine di sottoporsi ad un intervento chirurgico a Bologna;

- il marito aveva prestato il suo consenso, concordando che la consorte e il figlio trasferissero la propria residenza nel Comune di Valsamoggia fin dal 7.1.2015 (doc.4 fasc. [redacted]) al fine di consentire alla moglie di godere di adeguata copertura sanitaria e di risolvere i problemi di salute anche con l'assistenza dei propri genitori (doc.3 fasc. [redacted]);

- in tal modo, solo [redacted] si era effettivamente trasferito a Londra ove svolgeva attività lavorativa.

Secondo quanto riferito dai coniugi e desumibile dagli atti difensivi, quest'ultimo, raggiunta la moglie a Bologna nel mese di febbraio 2015, aveva appreso la volontà di quest'ultima di separarsi; la coppia aveva comunque concordato di effettuare un percorso di mediazione familiare a Londra fino a quando [redacted] [redacted] i, consapevole del fallimento di tale terapia, aveva deciso unilateralmente di ritornare in Italia con il bambino in data 11.3.2015 e di depositare ricorso per separazione giudiziale l'8.7.2015 presso il Tribunale di Bologna.

E' agli atti l'ordinanza presidenziale del 16.2.2016 emessa nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n.r.g. 19524/2015, con la quale il Presidente del Tribunale di Bologna in



funzione della separazione, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, anche ai sensi dell'art. 20 Regolamento CE 2201/2013, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con facoltà del padre di tenere con sé il figlio liberamente previo accordo con la madre e, in mancanza di accordo, a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 12 alla domenica sera alle ore 21 dopo cena, per sette giorni durante le vacanze natalizie, sei giorni in quelle pasquali, ventuno giorni anche non consecutivi nel periodo estivo e determinando il contributo al mantenimento in ragione della circostanza che il padre avrebbe dovuto sopportare le spese di viaggio per recarsi in Italia per vedere il figlio.

Dopo tale statuizione giudiziale, il padre aveva frequentato regolarmente il minore in conformità ai provvedimenti presidenziali, pur non avendo versato regolarmente il contributo al mantenimento.

2. Orbene, secondo le allegazioni difensive di [REDACTED] il trasferimento del figlio da Londra a Bologna integra la fattispecie della sottrazione internazionale di minori di cui all'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 in quanto avvenuto senza il consenso del padre e in violazione dei diritti di custodia assegnati in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento, da identificarsi nel caso di specie nell'Inghilterra.

A suo avviso, non esistono cause ostative al suo rientro in Inghilterra ai sensi dell'art. 13 della Convenzione de L'Aja del 25.10.1980, posto che il medesimo frequenta regolarmente e assiduamente il bambino, gode di avere adeguate capacità genitoriali e comprende i bisogni del figlio, è in grado di occuparsi del minore in Inghilterra in quanto dispone di un idoneo alloggio e lavora da casa per la maggior parte del tempo.

Egli chiede, pertanto, il rimpatrio del minore in Inghilterra a Londra.

3. Secondo la prospettazione di [REDACTED], non sussistono i presupposti per l'applicazione della Convenzione de L'Aja sia perché non può neppure ipotizzarsi un ordine di rimpatrio a Londra, trattandosi di una città con il quale il minore non ha alcun legame, sia in quanto difetta il requisito dell'allontanamento dal luogo di residenza abituale, posto che il bambino è nato e cresciuto in Olanda e dal mese di dicembre 2014 ha vissuto stabilmente in Italia; in subordine, eccepisce che ricorrono le ragioni ostative di cui all'art. 13 della Convenzione, atteso che il padre ha prestato il consenso al trasferimento in Italia (art.13 lett. a Convenzione) e vi è il fondato rischio che il minore si trovi a Londra in una situazione intollerabile, in un ambiente sconosciuto, senza alcun legame



familiare e affettivo (art.13 lett. b). Evidenzia, infine, che la valutazione del *best interest of the child* costituisce causa autonoma idonea ad impedire il ritorno del minore.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

4. Il Pubblico Ministero, all'esito dell'istruttoria espletata, chiede il rigetto del ricorso per difetto del presupposto della residenza abituale di cui all'art.3 della Convenzione.

5. In diritto, in base all'art. 3, lett. a), della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata con L. 15 gennaio 1994, n. 64, il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito: a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e: b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze".

Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2 febbraio 2005 n. 2093; Cass. Sez. 1, n. 22507 del 19/10/2006), la suddetta Convenzione fa riferimento alla residenza abituale del minore ad un duplice scopo: a) stabilire il luogo da cui il minore non deve essere arbitrariamente distolto ed in cui, se allontanato, deve essere immediatamente riaccompagnato (preambolo e articolo 4); b) individuare il titolare del diritto di custodia, legittimato ad agire per il rimpatrio (art. 3). Per "residenza abituale", ai fini della citata convenzione, deve intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione (Cass. 11 gennaio 2006 n. 397, Cass. 2 febbraio 2005 n. 2093, Cass. 16 luglio 2004 n. 13167). Tale accertamento è riservato all'apprezzamento del Giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (Cass. 397/06, 2093/05 cit.).

Nel caso di specie, è pacifico e documentale che:

- il minore ██████████ nato e cresciuto in Olanda per circa quattro mesi, da dicembre 2014 si trovava in Italia a Bologna senza aver mai fatto ingresso nel Regno Unito se non per un breve soggiorno nel mese di marzo 2015 a sette mesi di vita;
- il provvisorio e sperimentale trasferimento del nucleo in Inghilterra, utilizzato dai genitori per tentare di porre rimedio ad una crisi relazionale che aveva investito la coppia, era durato solo pochi giorni e non era stato mai consolidato attraverso degli atti concludenti, come un trasferimento



anagrafico della madre e del minore, che invece risultavano risiedere a Valsamoggia dal mese di gennaio 2015, con il consenso quantomeno iniziale del padre;

- nel momento in cui [REDACTED], verosimilmente, si era resa conto che il tentativo di risolvere la crisi non aveva sortito gli effetti sperati, aveva fatto ritorno con il figlio in Italia, ove peraltro i suoi legali avevano già dato inizio alle pratiche per la separazione;

- la madre vantava comunque un diritto di custodia effettiva del minore, che con la stessa convive sin dalla nascita.

È altresì incontestato che [REDACTED] aveva assistito e collaborato con la moglie nella fase del suo ritorno in Italia, accompagnando all'aeroporto la coniuge e il figlio e assicurandola con una lettera del 15.3.2015 (successiva all'asserita sottrazione internazionale del minore) nella quale, pur consapevole della crisi coniugale, la descriveva come una madre meravigliosa per [REDACTED], che definiva un bambino fortunato (doc. 5 fasc. [REDACTED]).

Di fatto, poi, il padre è rimasto inerte per sette mesi dopo l'avvenuto trasferimento del minore in Italia, depositando solo in data 20.12.2015 l'istanza di rimpatrio del figlio presso la Procura della Repubblica e chiedendo l'applicazione della Convenzione de L'Aja.

Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che il luogo di residenza abituale del minore al momento del rientro della madre e del figlio in Italia in data 11.3.2015 fosse l'Inghilterra ed, in particolare, Londra, essendo al contrario l'Italia.

Al fine dell'individuazione del centro dei legami affettivi dei minori, assume infatti un valore determinante la natura provvisoria e sperimentale del trasferimento del nucleo familiare in Inghilterra ed ancor più la brevissima durata della permanenza del minore in Inghilterra, rispetto alla residenza in Italia, concordata dai genitori fin dal mese di dicembre 2014 e protrattasi per oltre tre mesi in via continuativa ed ove [REDACTED] ha instaurato dei buoni legami affettivi, anche con i nonni materni, con cui trascorre la maggior parte del tempo, costruendo le sue abitudini e le sue *routine* presso la casa della madre in Italia (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22507 del 19/10/2006).

Ne consegue che non sussiste violazione dell'art. 3 della Convenzione, non potendosi considerare illecito il rientro del minore nel luogo di residenza abituale.

In quest'ottica e condividendo le conclusioni espresse dal Tribunale ordinario di Bologna nell'ordinanza del 17.2.2016, la presentazione da parte del padre dell'istanza di rimpatrio a distanza di quasi un anno dall'asserito illecito trasferimento e dopo aver atteso sei mesi dal deposito del ricorso per separazione giudiziale da parte della moglie conducono a qualificare strumentale la domanda di [REDACTED].



Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 Convenzione Aja 25 ottobre 1980 e art. 7 L.n.64 del 15 gennaio 1994,
rigetta il ricorso.

Avvisa che avverso il presente decreto è proponibile ricorso per Cassazione.

Si comunichi al PM in sede e all'Autorità Centrale in Roma.

Così deciso in Bologna in data 31.10.2016.

il presidente relatore ed estensore

Giuseppe Spadaro



Il Direttore Amministrativo
(Dr. Giuliano Soldati)

IL CASO.it

Per copia conforme all'originale
Bologna

12 8 NOV 2016



io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla corte
d'Appello di Bologna ho notificato il presente atto al
Sig. _____ *elb*

residente in _____

vi consegnando copia a mani _____

collega / impiegata addetta allo studio
tale qualificatasi che ne cura la consegna

Sc. 21/11/16

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Dot.ssa Maria Concetta Gatti